

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A GEAS S.p.A.: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI DI GIUSTINO.

N. 42 DD. 10.08.2022 PUBBLICATA ALL'ALBO COMUNALE IL 12.08.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intenzione dell'amministrazione comunale realizzare alcuni interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, alla digitalizzazione e al monitoraggio degli acquedotti comunali, al fine di rendere più efficace ed efficiente il servizio di acquedotto, nonché preservare e valorizzare nel miglior modo possibile il bene "acqua" sempre più prezioso;

Dato atto che i suddetti interventi possono essere oggetto di richiesta di finanziamento sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R. – missione 2 / componente 4 / investimento 4.2), ai sensi dell'avviso pubblicato l'8 marzo 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere nell'elaborazione degli atti necessari alla presentazione della citata richiesta di finanziamento, affidando tale compito alla GEAS S.p.A., in considerazione del fatto che la stessa è da molti anni incaricata del controllo e manutenzione degli acquedotti comunali e quindi dispone di tutti i dati necessari ed è quindi in grado di produrre i documenti necessari nel rispetto dei tempi strettissimi posti per la presentazione delle richieste di finanziamento;

Dato atto che:

- il Comune di Giustino è un Ente locale socio di GEAS S.p.A. con una quota pari allo 1,05% del capitale sociale;
- GEAS S.p.A. - quale società in house multisocio – è soggetta alla disciplina del controllo analogo congiunto, come da vigente statuto e relativo regolamento di controllo analogo congiunto, in esecuzione degli artt. 5 (c. 9 escluso) e 192, d.lgs. 50/2016 e degli artt. 2, c. 1, lett. d); 4, cc. 2, lett. a) e d) e 5; 16, del D.Lgs. 175/2016;
- la governance della GEAS S.p.A. prevede un organo amministrativo collegiale, all'interno di una forma giuridica compatibile con l'art. 3 del D.Lgs. 175/2016;
- l'art. 4, c. 2, lett. d), del D.Lgs. 175/2016 recita: «2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento» e che il successivo c. 5 recita: «5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»

Precisato che:

- l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), c. 2, d.lgs. 50/2016 recita : «2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;
- in relazione a quanto previsto nella precedente alinea si precisa che:
 1. trattasi di servizi strumentali (non pubblici d'interesse generale), disponibili sul mercato in regime di concorrenza;
 2. è stata effettuata la valutazione della congruità dell'offerta sopraccitata;

3. l'oggetto interessa l'aggiornamento dei rilievi in GIS (€ 12.500,00), la distrettualizzazione e modellazione idraulica (€ 18.900,00), l'installazione di nuovi collettori di rete (€ 130.000,00), la sostituzione di tratti di rete (€ 186.300,00), riorganizzazioni reti (€ 300.000,00) l'installazione di nodi di controllo pressione (€ 13.500,00) identificazione criticità rete distribuzione (€ 4.000,00) e installazione di smart metering (€ 298.000,00), per un valore della prestazione – nel suo complesso – pari ad € 963.200,00.;

4. Geas dovrà inoltre consegnare al Comune di Giustino una relazione tecnico –economica degli interventi prioritari di riqualificazione degli acquedotti comunali, ulteriori rispetto all'opera sopra detta, comprensiva delle seguenti informazioni per ciascun intervento:

- descrizione dell'intervento, incluse le criticità che si intende risolvere con la sua realizzazione;
- principali lavorazioni e loro quantificazione di massima;
- stima della spesa (al netto di spese tecniche, spese accessorie ed i.v.a.).

Detta relazione, del tutto autonoma rispetto al progetto di fattibilità tecnico – economica dell'opera di cui sopra e non finalizzata all'ottenimento del finanziamento sul P.N.R.R., dovrà essere considerata dall'ente socio quale semplice definizione degli indirizzi tecnico – funzionali per l'eventuale futura progettazione preliminare di una o più opere.

5. per quanto riguarda i lavori in argomento e le attività connesse, questi seguiranno, per quanto externalizzato, le procedure pubbliche di affidamento e pertanto eventuali economie ottenute dalla Società ricadranno a totale beneficio del Comune, sulla base di adeguata rendicontazione in similitudine al caso in cui l'intervento fosse gestito in amministrazione diretta;

6. per quanto riguarda le competenze spettanti alla GEAS s.p.a. queste sono a copertura dei costi totali operativi ed extra operativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della Società, omnicomprensivi delle attività di coordinamento, controllo e verifica e rendicontazione, a sostegno dell'offerta che ha come obiettivo quello di risultare congrua e vantaggiosa rispetto all'affidamento al libero mercato di tali attività diversificate e complesse;

7. quanto sopra anche con riferimento all'immediata disponibilità che si richiede per l'avvio dell'iniziativa, a fronte di un rischio ritenuto per l'Ente socio e per la Società compatibile e ragionevole, quale fattore distintivo a favore della collettività di riferimento, viceversa non riscontrabile sul mercato;

8. va inoltre considerato, ai fini della congruità del rapporto "qualità-prezzo" dell'offerta della GEAS S.p.A. che la medesima pone nella condizione del Comune di evitare l'impiego di risorse umane e tecniche interne che avrebbero comunque un loro costo significativo ad oggi non disponibili, di fatto l'attuale dotazione organica del personale interno non consente, almeno al momento, di ipotizzare una realizzazione interna dell'opera in oggetto;

9. la configurazione del servizio strumentale, di cui alla convenzione in oggetto, non risulta al momento ricompresa nelle convezioni CONSIP e nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con tutte le difficoltà di progetto e degli atti di gara e connesse procedure che la circostanza comporta;

10. le prestazioni ricomprese nella proposta della GEAS S.p.A., sopra richiamate sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e della Collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione). Va tuttavia precisato che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la natura tecnico-discrezionale della valutazione effettuata dalla P.A. fa sì che essa sfugga all'ordinario sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che questa non si presenti manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità od arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

11. le ragioni del mancato ricorso al mercato sono pertanto da individuarsi nel patrimonio esperienziale posseduto dalla GEAS S.p.a., nella congruità e ragionevolezza dell'offerta in una logica "qualità/prezzo", nella possibilità di direttamente monitorare le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività; nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta; nella necessità del rispetto dei tempi per la presentazione della richiesta di finanziamento e di quelli che saranno successivamente fissati se la richiesta dovesse essere accolta.

Vista ed esaminata la convenzione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e rilevato che:

- la convenzione oggetto di approvazione disciplina i rapporti di contesto, economici e finanziari e quindi la disciplina da applicarsi alla scadenza della medesima;
- l'impegno di spesa, derivante dal presente provvedimento, risulta coerente con le previsioni economiche – finanziarie del Comune di Giustino;

- tenendo conto di quanto fin qui precisato, il rapporto “qualità/prezzo” trova specifica ottimizzazione nell’affidamento in house alla sopraddeffa partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestorie previste dal vigente ordinamento;

Ritenuto pertanto necessario dare luogo alla stipula della convenzione di cui all’oggetto, in quanto basata sui presupposti di fatto e di diritto alla base della presente deliberazione;

Considerato che l’opera in argomento è presente nei programmi dell’amministrazione e verrà sicuramente realizzata nel caso fosse ottenuto il relativo finanziamento, pertanto il presente incarico sarà successivamente ricompreso all’interno della stessa e quindi si procede al suo impegno sul titolo II della spesa;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza, da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, compresa l’attestazione della copertura finanziaria, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, la “convenzione relativa alla progettazione preliminare degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio degli acquedotti di Giustino”, composta da n. 9 articoli nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto 1. si concluderà al 31.10.2022 e che il corrispettivo ammonta a complessivi € 7.750,00.= + I.V.A. 22%;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1;
4. Di demandare agli uffici competenti lo svolgimento di quanto connesso ed inerente alla presente deliberazione;
5. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento prevista in complessivi presunti € 7.750,00.= oltre all’I.V.A. al 22% per complessivi € 9.455,00, al cap. 3492 p.f. 2.0201.09 del bilancio di previsione 2022-2024, con esigibilità 2022;
6. Di precisare che al rapporto instaurato con la ditta incaricata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera giuntale n. 87 del 27.09.2016, esecutiva. Il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti da detto Codice;
7. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. e i.;
8. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183, c. 5 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 30 giorni., da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.